



La **circolare n. 19/E del 10 maggio 2011**, emanata dall'Agenzia delle Entrate di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, stabilisce che

l'agevolazione dell'imposta sostitutiva del 10% sugli incrementi di produttività

parte soltanto dopo la firma del contratto di lavoro. Il datore di lavoro può applicare i riconoscimenti relativi alla produttività aziendale, dunque, solo a partire dalla sottoscrizione dell'accordo contrattuale anche se in quest'ultimo è prevista la retroattività al primo gennaio e le prestazioni sono state effettuate nel 2011.

I datori di lavoro che erroneamente avessero applicato la detassazione senza aver stipulato un contratto prima, non scatterà nessuna sanzione se porranno rimedio alla situazione versando la differenza entro l'1 agosto 2011.

"Il documento di prassi - si legge in una nota dell'Agenzia - spiega che la produttività che scaturisce da un'intesa collettiva opera sempre per il futuro. La tassazione agevolata al 10 per cento, infatti, vale per le somme erogate ai dipendenti del settore privato "in attuazione" di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali volti a incrementare la produttività del lavoro".

[La circolare n. 19/E del 10 maggio 2011](#)